

FONDO NUOVE COMPETENZE - SECONDA EDIZIONE

COS'È

Misura di contrasto all'emergenza epidemiologica, istituita dal Governo con il Decreto Rilancio (art. 88 D.L. 34/2020 conv. dalla Legge 77/2020), modificata dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020 conv. dalla Legge 1269/2020)

Consente alle imprese private, **di qualunque settore**, e alle società a partecipazione pubblica (D. LGS. 175/2016) di poter rimodulare (temporaneamente) l'orario di lavoro con la seguente finalità: innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi

È alternativo agli altri ammortizzatori sociali quali cassa integrazione, mobilità, contratti di solidarietà.

COME FUNZIONA?

Accedono al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un **fabbisogno di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica** in funzione di uno dei seguenti processi:

- innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
- innovazioni aziendali volte all'efficientamento energetico e all'uso di fonti sostenibili;
- innovazioni aziendali volte alla promozione dell'economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
- innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
- promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Rientrano inoltre i progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ovvero i datori di lavoro che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **funziona è previsto che i datori di lavoro identifichino i fabbisogni di aggiornamento dei lavoratori sulla base di specifici processi di innovazione/promozione ecologica e digitale**

l'attività formativa è, di norma, erogata dai Fondi paritetici interprofessionali. Per i datori di lavoro che non aderiscono a Fondi paritetici interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da Enti accreditati a livello nazionale o regionale

il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione, incrementabile a determinate condizioni al 100%

BENEFICIARI

Lavoratori dipendenti occupati, inclusi i dirigenti, in qualsiasi azienda operante nel territorio italiano, di ogni settore, interessata da procedure di riorganizzazione che prevedano la rimodulazione dell'orario di lavoro, che stabilisca con specifica intesa quale parte dell'orario di lavoro è destinata all'attività di formazione

CHE COSA SERVE?

Accordo sindacale con rimodulazione dell'orario di lavoro entro il 31/12/2022

Progetto formativo declinato in competenze (presentabile entro e non oltre il 28/02/2023)

Elenco dei lavoratori coinvolti con indicazione del livello di inquadramento, numero di ore di riduzione, quota di retribuzione e contribuzione oraria

COSA POSSIAMO FARE NOI:

Supportare l'impresa nella definizione della riorganizzazione e del fabbisogno formativo;

Affiancare l'impresa nelle fasi di definizione dell'intesa con le parti sociali;

Predisporre la progettazione esecutiva della formazione per la richiesta del finanziamento secondo le procedure previste dall'avviso;

Realizzare le attività formative previste nel progetto;

Gestire l'attività di finanziamento della formazione;

Rilasciare le attestazioni di competenza.